



M 076

VERBALE ASSEMBLEA DEL 15/06/2019 (estratto)

Data di emissione:
31/7/2012
revisione 2
Approvato ed emesso in originale



03 DIC. 2019

Luogo, data e durata dell'incontro

Addì Sabato 15 Giugno 2019 si è riunita presso la sede operativa dell'Associazione di Promozione Sociale "La Bottega del Possibile" in Torre Pellice Viale Trento n. 9, l'Assemblea straordinaria dei soci convocata a norma di Statuto e di Legge.

Presenti

Sono presenti **55** soci, le Deleghe pervenute sono **51** pertanto il Totale Soci rappresentati è di **106**. Alle ore 9,45 ha inizio l'Assemblea validamente costituita.

Verbale:**Ordine del Giorno:**Prima Parte:

- 1) Saluto della Presidente Onoraria
- 2) Relazione sull'attività svolta a cura del Presidente
- 3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2018
- 4) Modifiche statutarie. Nomina organo di controllo
- 5) Passato – Presente – Futuro de La Bottega del Possibile: 25° anniversario

Seconda parte:

- 1) Un soffio sulle candeline per un augurio generativo di nuovi traguardi
- 2) Spuntino conviviale

(...)

4. Modifiche statutarie. Nomina organo di controllo

Salvatore Rao: procediamo ora a sottoporvi le modifiche statutarie che, come già anticipava Francesco, si sono rese obbligatorie a seguito della riforma del Terzo Settore, riforma che, come sapete, ha portato un riordino sul piano normativo all'interno di questo comparto che necessitava di un intervento data la frammentazione si poneva la necessità di omogeneizzare un settore, date le diverse realtà presenti sul territorio nazionale. È stata inviata a tutti voi ieri, via posta elettronica, copia del nuovo Statuto riportante le modifiche di cui sopra, e copie cartacee sono oggi a disposizione per chi volesse consultarle. È stata introdotta una svolta grazie alla riforma approvata del codice del Terzo Settore, che ha introdotto importanti novità rispetto alle imprese sociali e al 5x1000. Come sapete noi eravamo, siamo e continueremo ad essere un'Associazione di Promozione Sociale, prima certamente normata con la legge 383 del 2000, essendo ora una legge abrogata dalla Riforma, si imponeva di mettere mano allo Statuto. Il nuovo Statuto che proponiamo ha cercato di salvaguardare quel vestito che aveva indossato finora la Bottega del Possibile. Abbiamo provato a rimettere tutti gli articoli che la nuova normativa poteva rendere

GIUGNO 2019

possibili. Chiaramente è uno Statuto completamente rivisitato, ma io mi soffermerei in particolare sugli articoli relativi più rilevanti, data per certa l'attenta lettura fatta da parte vostra, relativi all'attività della Bottega. Non vi nascondo che abbiamo cercato di fare in modo che l'Assemblea potesse raggiungere il quorum necessario per poter deliberare le modifiche statutarie, anche se l'attuale normativa ci consente di poter deliberare senza ricorrere ai quorum previsti dall'Assemblea straordinaria. Abbiamo fatto appello a tutti, anche a coloro che erano impossibilitati a essere presenti, inviando la delega. Il numero dei soci presente è alto, ma non raggiunge la soglia dei tre quarti, neanche con le deleghe che abbiamo ricevuto, pur avendo mandato ben tre mail a tutti i soci chiedendo di inviare la delega. Questo lo dico, non tanto per lamentarmi sulla scarsa partecipazione, in quanto io credo che ci sia sempre un'alta partecipazione in questi nostri momenti che caratterizzano la nostra Associazione, ma per evidenziare la difficoltà che c'è a modificare uno Statuto. Quindi nel momento in cui si modifica e poi si approva un articolo, dobbiamo sapere che modificare quell'articolo stesso non sarà una cosa semplice, specie per un'Associazione come la nostra che ha molti soci sparsi su tutto il territorio nazionale, precisamente in 12 Regioni. Pertanto, dobbiamo valutare con attenzione la formulazione degli articoli che abbiamo modificato e che sottoponiamo ora all'Assemblea.

Entriamo nello specifico:

non vi nascondo che, lo dirò anche successivamente nel corso della mia relazione, sono uno che avrebbe voluto modificare l'articolo 1 secondo paragrafo, al fine di non vincolare la presenza della sede legale ed operativa nel comune di Torre Pellice. Avrei preferito personalmente mettere una postilla che consentisse lo spostamento della sede senza ricorrere alla modifica dello Statuto, qualora questo spostamento fosse stato limitato all'interno del territorio della Città Metropolitana di Torino. Il tema della sede è un tema che si proporrà, anche nel prossimo futuro, essendo un tema che ha insiti diversi aspetti e per questo sarà oggetto di riflessione. Oggi mantenere un'unica sede operativa a Torre Pellice deve essere giustificato con i fatti, dirò come io intendo trovare una giustificazione. Quindi abbiamo lasciato così com'è oggi quella indicazione nello Statuto, spostando solo la sede legale, che prima era a casa di Mariena, spostandola nella sede operativa di Viale Trento 9, perché ci sembrava opportuno, anche se questo non richiedeva una deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Pertanto è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "La Bottega del Possibile" a cui deve essere associato anche l'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore). Noi già nel precedente Statuto avevamo questa denominazione menzionata, ma l'abbiamo dovuto ribadire all'articolo 1.

Passerei a sottoporre alla vostra attenzione l'art. 2 "scopi e finalità". Nel secondo paragrafo, dove l'APS persegue specifiche finalità, ecco qui noi abbiamo cercato di preservare quello che era già presente nel nostro precedente Statuto, cioè che la Bottega intende continuare a promuovere politiche sociali con una certa visione, non a carattere riparatorio, non a carattere categoriale, non guardate come costo ma soprattutto come investimento, utile per lo sviluppo del nostro Paese, per la coesione dello stesso; questo è quanto viene nuovamente ribadito.

Abbiamo modificato una parte che era particolarmente cara a Mariena, ma all'interno del Comitato Esecutivo, anche insieme a lei, abbiamo convenuto sulla necessità di non mettere più l'attenzione privilegiata alla sola alla figura dell'OSS, in quanto i mutamenti avvenuti hanno affidato ad una pluralità di operatori il sostegno alla domiciliarità, diversi profili oggi concorrono a sostenere la domiciliarità delle persone e quindi abbiamo guardato alle diverse figure professionali e socio-sanitarie quali strumenti essenziali di sostegno alla domiciliarità. L'art. 3 relativo alle attività è riformulato, riportando tutto quello che ci era possibile riportare rispetto al contenuto del codice. Al comma 2 l'APS inoltre può esercitare anche attività secondarie rispetto a

quella principale che resta la promozione della cultura della domiciliarità. Ecco, su questo c'è da dare poi mandato al Comitato Esecutivo perché individui e approvi quali possono essere le attività diverse e strumentali e secondarie rispetto all'attività di interesse generale che dicevo prima, noi svolgendo anche un'attività strettamente collegata alla promozione della cultura della domiciliarità, relativa alla formazione nei confronti degli enti pubblici e del privato sociale. Queste attività, essendo anche a carattere commerciale, possono essere però soltanto secondarie, viene quindi demandato al Comitato Esecutivo, su mandato dell'Assemblea, individuare l'esercizio di queste attività, che sono di nuovo, ripeto, l'attività di formazione, consulenza, progettazione rivolta agli enti pubblici e del privato sociale. Art. 9 "Organi dell'Associazione": rimangono l'Assemblea dei Soci, il Comitato Esecutivo, il Presidente. Questi sono gli organi dell'Associazione, organi esecutivi, sostanzialmente.

L'articolo 10 "Assemblea dei soci": vengono menzionati quali sono i diritti e i doveri. Una delle novità introdotte dalla normativa prevede che possano intervenire in Assemblea i soci anche mediante facendo uso degli strumenti di comunicazione della rete internet e quant'altro. Per noi questo, chiaramente, è un grosso vantaggio che ci permette per esempio di rendere a tutti gli effetti presenti i soci che si trovano momentaneamente negli Stati Uniti poiché abbiamo un socio che ormai è residente per molti mesi all'anno in quel Paese.

Altro punto, abbiamo mantenuto le scadenze degli organi: 3 anni per 3 mandati; ricordo ancora una volta che il sottoscritto avevo dato la disponibilità per effettuarne soltanto due come Presidente, quindi ora inizia la mia discesa, dobbiamo lavorare sin d'ora per individuare soluzioni alternative.

Abbiamo modificato l'articolo riaspetto al precedente che regolamenta la figura del Presidente onorario, non per venire meno a Mariena che resta sempre anima e guida della Bottega, ma abbiamo ritenuto necessario modificarlo guardando in prospettiva e guardando a questa figura con una carica onorifica certamente prestigiosa.

Abbiamo ritenuto di inserire nello Statuto quelli che vengono chiamati i Comitati Tecnici, che rappresenterebbero gli attuali gruppi di lavoro; mi sembrava importante dare un riconoscimento all'interno dello Statuto anche a questo tipo di apporto da parte sia dei soci volontari sia dei collaboratori della Bottega, facendo acquisire così una valenza statutaria. Abbiamo di nuovo ribadito che in caso di scioglimento dell'Assemblea, nel caso in cui dovesse presentarsi un residuo attivo, tale residuo debba essere devoluto prioritariamente al Gruppo Abele, inserendolo nello Statuto. Nel momento in cui si dovesse sciogliere La Bottega del Possibile e nel caso in cui dovesse presentarsi un residuo, questo deve essere devoluto al Gruppo Abele essendo anche la nostra realtà aderente a Libera.

Il nuovo Statuto che andremo a stampare conterrà la lettera con la quale i promotori diedero vita all'Associazione, altresì la nostra carta dei valori. Ci sembrava giusto metterli all'interno di questo documento, che certamente rappresenta la nostra carta d'identità. Con questo io avrei terminato. Nel caso in cui non ci siano da parte vostra richieste di emendamenti e di modifiche allo Statuto, passerei alla procedura per la messa in approvazione.

Francesco Agli: io però chiederei se tra i soci c'è qualcuno, e me lo auguro, che vuole intervenire in qualche modo con un commento, con delle valutazioni su queste modifiche statutarie che, ripeto, non abbiamo deciso noi ma la normativa che lo impone, ciò nonostante, è stata l'occasione per rivedere il nostro Statuto che era ancora giovane ma avendo già, per buona parte dell'impianto, ormai 25 anni meritava già un aggiornamento. Mi permetto prima di passare la parola eventualmente ai soci qui presenti, di ringraziare tutti coloro che hanno dato una mano



per questo, in modo particolare Salvatore, che non solo ha dato una mano ma anche l'anima.

Patrizia Mathieu: ne abbiamo parlato ampiamente nel Comitato, ma ci ho ancora rimuginato sopra e volevo condividere con voi una mia perplessità. All'articolo 1, dove si parla della Costituzione, l'Associazione ha sede legale in Viale Trento, e mi sembra ovvio. C'è un pezzo di storia importante, ma c'è un pezzo di storia non soltanto di Bottega, ma anche del territorio perché il territorio è stato per tantissimi anni laboratorio, un laboratorio che ha fermentato, ha provato forme nuove di collaborazione, però siccome qui siamo in sede di modifica dello Statuto e tutti i presenti hanno ben presente che complicazione sia poi andare dal notaio ecc..., laddove il comma 2 dice "il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune..." è un filo limitativo perché, auspichiamo tutti e tutte che rimanga qui per quello che è stato detto prima, ma se per caso, nel caso in cui ci buttino fuori ma anche solo nel caso di andare a Luserna, vorrebbe dire apportare una modifica statutaria allora quello che mi chiedo è: non si potrebbe sostituire "LO STESSO COMUNE" con "NELL'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA" perché ci dà un margine maggiore di ampiezza. Pur radicandolo sempre nel territorio, ma non dover procedere ad una modifica di tale portata, sarebbe più semplice.

Giovanni Borgarello: ricordo che la Città Metropolitana è una specie di "monster", che è quasi unico nel panorama italiano perché prevede 152 (credo) Comuni e va dai camosci dell'oasi del Barant fino alla città metropolitana vera e propria... mi sembra un po' ampio come riferimento, mentre invece i legami dell'Associazione con questo territorio credo che sia giusto anche che vengano ribaditi e qua, in sede di modifica dello Statuto, quindi la proposta che si è fatta mi sembra più che ragionevole, se poi si dovesse proprio arrivare a un cambio di sede fisica ma non credo, si valuterà anche io credo con il territorio e con gli enti locali una sistemazione adeguata, insomma.

Daniela Bruno: ma il fatto di indicare un territorio più ampio possibile, che tipo di rischio comporta?

Guido Bodda: visto che prima Salvatore diceva che su questo discorso aveva anche una sua prospettiva, magari, se dobbiamo votarla adesso, sarebbe importante capire la prospettiva. Io sono molto d'accordo con Patrizia, mi sembrerebbe più lungimirante sempre valutando poi nei tempi ma è una possibilità che non ha molto senso chiuderla, oggi.

Pierluigi Ossola: io intanto ringrazio per la possibilità di votare con skype e di partecipare regolarmente all'Assemblea. Faccio presente che con l'Assemblea alle 9:30 dovrei alzarmi alle tre e mezza di notte che non è proprio una cosa comoda comoda però per la Bottega lo si fa... Mi fa piacere che non ci sia nell'art. 14 un limite di mandati per il presidente perché gli aerei specialmente quelli grossi, atterrano con molta lentezza, vanno molto lontano. Sulla sede anch'io effettivamente trovo che viste le cose giuridiche del notaio, delle cose notarili, si può certamente rilevare l'importanza della sede qui, ma proprio legarci le mani anche dal punto di vista giuridico non ne vedo il motivo. Io credo che ci siano delle forme anche nello statuto per dire che la sede è questa, però si deve poter in qualche modo, se succede qualcosa, dare un mandato, la possibilità per l'assemblea dei soci di decidere cose diverse. Non vedo perché essere masochisti e dover costringerci poi, in caso che nessuno di noi auspica fare dei cani randagi,



chiederei al presidente se ci sono delle proposte per attuare un po' questa cosa.

Mariena: io dico una cosa...aspettate che io muoia.

Pierluigi Ossola: ma no Mariena non è questa la questione, possiamo dire che la sede è questa ma perché legarci al notaio e perché aspettare il tristissimo evento che avverrà da qui a 30 anni spero, per mettersi nei pasticci col notaio e avere delle spese, dei costi?

Francesco Agli: io penso che ci siano opinioni e c'è una proposta. Ci sono opinioni non unanimi ma io pongo in votazione la proposta.

Patrizia Scaglia: Posso fare una domanda, io non conoscendo non sono così informata rispetto all'organizzazione del territorio, non c'è una strada intermedia? Cioè rispetto all'area metropolitana, il territorio di cui si parlava, prima c'è la Comunità Montana, il Consorzio...che comprende la Val Pellice?

Giovanni Borgarello: sì, c'è l'Unione dei comuni.

Francesco Agli: io penso che la scelta sta tra inserire la possibilità di indicare un territorio più ampio, e allora il territorio è la Città Metropolitana, oppure mantenere Torre Pellice.

Pierluigi Ossola: Non si può mettere un vincolo interno non notarile?

Guido Faraggiana: io penso che anche la Regione Piemonte sia un ambito stretto, voglio dire stiamo parlando di un'associazione che è a livello nazionale. Chi è in un'altra Regione vede il Piemonte come una cosa limitata non così ampia. Se vogliamo essere un'associazione nazionale forse quella sarebbe la soluzione forse...

Gianni Garena: io non mi sono portato dietro tutta la sequela di riferimenti normativi. Sono abbastanza d'accordo, anzi molto, nel non vincolare. Volevo solo capire se in questa sequela c'è una qualche norma che dice che la sede si può variare all'interno solo dello stesso comune, salvo tutte le procedure più complesse. Perché se è così rischiamo che adesso noi votiamo, l'assemblea vota per non vincolare, dopodiché con una verifica con la normativa salta fuori che c'è quel vincolo, dobbiamo riconvocare l'assemblea per modificare le cose, cosa che non so se si può fare entro il 2 di agosto. Non so se c'è la possibilità di fare una verifica adesso, sentire il commercialista che abbia valutato questa stesura, se qualcuno di noi si mette in un angolo a fare una verifica.

Salvatore Rao: noi possiamo fare qualsiasi modifica allo statuto attraverso questa procedura semplificata oggi, di tutti gli articoli del precedente statuto che non prevedevano una modifica attraverso l'assemblea straordinaria, quindi dal punto di vista normativo questa eventuale modifica rischia di essere in contrasto con la norma. È un aspetto sul quale si stanno confrontando moltissime altre associazioni, vincolate ad avere una sede in un posto ritenuto oggi non più idoneo e quindi alcune sono orientate ad individuare una formulazione che non li vincoli per il futuro.

Io credo che, e proverò a giustificarlo nel corso della mia relazione, sulle attività svolte abbiamo



anche con questa formula un' "alternativa", al paragrafo 4 dell'art. 1 viene menzionato "possono essere attivate sedi secondarie e delle rappresentanze in altre Regioni presso sedi di Associazioni o di istituzioni del terzo settore...", noi aggiungeremo "o in altre realtà territoriali".

Francesco Agli: io sostituirei in altre regioni con "o altre realtà territoriali".

Salvatore Rao: con questa formulazione noi potremmo nel caso in cui dovesse mai da qui a 40 anni essere deciso un eventuale spostamento della sede operativa abbiamo lo statuto così come è formulato che ci può consentire questo. Poi io giustificherei ulteriormente questa cosa qua, essendoci qui anche amministratori, oltre che soci, del territorio con il quale dobbiamo fare una riflessione seria.

Patrizia e coloro che hanno sostenuto questa tesi, possiamo convenire sul fatto che il 4° comma così modificato ci può mettere nella situazione di operare come riterremo più opportuno fare al fine di salvaguardare le finalità.

Elide Tisi: io metterei in altre realtà territoriali e/o presso sedi di associazioni...poi appurato che in ogni caso la sede legale non è modificabile se non con l'assemblea straordinaria si prende atto che la sede rimane dov'è e di qui ai prossimi 50 anni si valuterà se ci sarà una necessità diversa.

Mariena: se d'ora in poi chi parla si presenta è meglio, perché vorremmo conoscerci meglio.

Francesco Agli: ci sono ancora altre osservazioni? C'è qualcuno giù al tavolo che ha raccolto le firme?

Salvatore Rao: servirebbe n. presenti e n. deleghe che abbiamo.

Francesco Agli: i votanti sono 106, quindi abbiamo una maggioranza molto qualificata rispetto al totale degli aderenti e la nostra votazione è dunque valida. Io metterei in votazione le modifiche statutarie con la precisazione che lo statuto verrà inviato a tutti i soci in forma digitale.

La modifica rimane che al comma 2 la sede rimane a Torre Pellice Viale Trento 9; comma 4 si adotta la modifica come suggerita "altre realtà territoriali e/o presso sedi di associazioni".

Mimmo Lucà: cosa vuol dire e/o?

Dopo breve discussione si decide "possono essere attivate delle sedi secondarie o delle rappresentanze in altre realtà territoriali o di istituzioni del terzo settore".

Francesco Agli: tutto chiaro? Procediamo all'approvazione? Attenzione che non approviamo solo questo articolo ma le modifiche di tutto lo statuto.

Votazione:

Le modifiche statutarie sono approvate dall'unanimità dei votanti e con questo abbiamo concluso il nostro primo punto all'ordine del giorno.

Proporrei adesso un piccolo intermezzo chiedendo ai nuovi soci, come ad Elvio Rostagno, di presentarsi:



Ce ne sono?

Greta Giovinnazzo: sono laureata in psicologia e sto facendo il lavoro di assistente all'integrazione quindi lavoro con la disabilità.

Possiamo passare ad un altro punto: nomina degli organi di controllo.

Salvatore Rao: proponiamo che il nostro organo di controllo sia lo Studio Ceruzzi di Torino, essendo lo studio che ci segue anche per quanto riguarda la contabilità e quindi affidiamo a lui questo compito, se siete d'accordo, se non ci sono proposte alternative.

Francesco Agli: per anticipare la storia... lo Studio Ceruzzi, nella persona del fondatore dello studio, è stato socio fondatore della Bottega.

Mariena: e ha dato un bel contributo economico, ma ne parlo dopo.

Francesco Agli: quindi mettiamo in votazione.

L'assemblea approva all'unanimità.

Francesco Agli: possiamo passare alla nomina di Claudio Caffarena, io proporrei quasi di votarlo per acclamazione, posso dire, dato che io in questo organo sono ormai un anziano che è un organo che ti darà delle soddisfazioni.

L'Assemblea approva la nomina di Claudio Caffarena come componente del collegio dei probiviri. Adesso che è stato votato posso dire che abbiamo fatto una buona scelta perché Claudio, tra le caratteristiche sue personali, ha quella di non accontentarsi mai delle apparenze, quindi tra i probiviri ci sta bene.

Invito ora il nostro Presidente a presentare il bilancio consuntivo 2018.

(...)

L'Assemblea si chiude alle ore 14:00

PROGRAMMAZIONE INCONTRO SUCCESSIVO

Prossima Assemblea: (data non stabilita).

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Salvatore Rao

IL VERBALIZZANTE

Ombretta Geymonat

Reg. 1/20 - Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino 4
03 DIC. 2019 n. 1590
Serie 3 - versali G
€ ESENTE (AD. 3° settore)
IL DELEGATO
RC



03 DIC. 2019



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

«Voglio stare qui, dove conosco tutto il quartiere
le mie amiche sono troppo vecchie
per venirmi a trovare altrove».

*Donna Rosa – 90 anni
Da "La Stampa" 26/07/1993*



*"Vorremmo piantare un albero
per farlo crescere anche dopo di noi"*

Associazione di Promozione Sociale per la cultura della DOMICILIARITÀ
10066 TORRE PELLICE (TO) – Viale Trento, 9
Tel. e fax 0121/953377
e-mail: bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it - segreteria@bottegadelpossibile.it
sito: www.bottegadelpossibile.it

P.IVA 07046960014 Codice Fiscale 94528590014
Organizzazione con Sistema di Gestione Certificato da CERMET secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

LA BOTTEGA DEL POSSIBILE

STATUTO

"LA BOTTEGA DEL POSSIBILE" è un LABORATORIO CULTURALE nel campo della POLITICA SOCIALE, in un contesto di **"welfare plurale"**.
È un LABORATORIO per PENSARE, per PRODURRE SAPERI, e per SEMINARE DOMICILIARITÀ.
"LA BOTTEGA DEL POSSIBILE" produce un pensiero che diventa cultura di DOMICILIARITÀ, cultura di diritti. "LA BOTTEGA" è ...
APERTA al MONDO per una SCOMMESSA COLLETTIVA nella solidarietà e nella fratellanza, per costruire rispetto dei diritti.

È un PROGETTO in AVANTI con ragioni antiche.

Giugno 2019

STATUTO

Abbiamo voluto adeguare il nostro Statuto al cammino finora realizzato con tanti soci e amici sparsi per l'Italia, nonché per quanto introdotto dalla riforma del terzo settore (decreto legislativo 117/2017).

Ormai siamo 200 soci che rappresentano diverse professioni di discipline diverse. Con l'aiuto e la collaborazione di molti, lavoriamo per diffondere la cultura della domiciliarità su molti territori del Paese, collaboriamo con enti pubblici e privati, siamo al fianco e a servizio di persone di ogni età, con diversi stati di sofferenza.

Ci rivolgiamo in particolare agli operatori del sociale, perché possano mantenere le motivazioni non solo al fare, ma anche all'essere.

Desideriamo lavorare anche con i "decisori", tecnici e politici, perché sempre più dalle buone prassi si giunga alle buone politiche, anche nei confronti del diritto al rispetto della domiciliarità.

Per dar senso a ciò abbiamo appunto modificato alcuni articoli del nostro Statuto, al fine di adeguarlo al coraggio della speranza per... ANDARE OLTRE

Giugno 2019

Art. 1
(Costituzione)

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore" e successive modificazioni e integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale "La Bottega del Possibile APS".
2. L'Associazione ha sede legale in Viale Trento, 9 nel Comune di Torre Pellice (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (ente terzo settore) a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
4. Possono essere attivate delle sedi secondarie o delle rappresentanze in altre realtà territoriali o di istituzioni del terzo settore, ove ci sia la garanzia di una piena e corretta adesione alla cultura della domiciliarità da cui discenda una promozione diffusa dei suoi valori nel rispetto dei diritti della persona. A definire in specifico l'organizzazione delle sedi staccate e delle rappresentanze è il regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo.
5. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista agli articoli 12 e 23.

Art. 2
(Scopi e finalità)

1. L'APS è apolitica, aconfessionale, asindacale, struttura democratica, senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali, le aziende sanitarie, gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali e con le realtà appartenenti al terzo settore.
2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità: contribuire a promuovere politiche sociali considerate come investimento e non come costo. Politiche intese non solo a carattere riparatorio o per categorie, ma nel senso più ampio del termine, che si basino sui principi della solidarietà, della prevenzione, della partecipazione, della responsabilità, del riconoscimento dalla persona con le sue risorse e abilità. Altresì, della flessibilità delle risposte, della integrazione in rete delle risorse, della programmazione per obiettivi, della promozione dell'autonomia delle persone che esprimono bisogni e situazioni di non autosufficienza. Al fine di dare preminenza della salvaguardia della domiciliarità rispetto agli interventi in strutture residenziali, dell'integrazione di risorse pubbliche e private, in vista di un migliore rapporto costi/benefici che non sacrifichi la qualità dei servizi.
3. A tal fine l'APS si prefigge di contribuire allo sviluppo di una cultura dei servizi sociali e socio-sanitari, attraverso lo svolgimento di attività di documentazione, informazione e sensibilizzazione, ricerca e formazione anche con l'assistenza tecnica, lo studio e la progettazione di servizi. L'APS può dotarsi di mezzi propri per istituire e gestire servizi formativi, sia direttamente sia in collaborazione con Enti Pubblici e privati.
4. L'APS adotta come campo privilegiato di ricerca, di azione e



osservazione, il sistema integrato dei servizi rivolti alle persone, di ogni età e genere, realizzati sul territorio nazionale, portando un contributo per l'innovazione, per la ricerca e la sperimentazione di nuovi luoghi e percorsi di cura, affinché possa affermarsi un nuovo sistema di welfare plurale e di prossimità al fine di raggiungere un miglioramento della qualità della vita e di benessere per le persone e per le comunità nelle quali esse abitano, in relazione all'ecosistema all'interno del quale la persona è soggetto attivo e responsabile.

5. Rivolge attenzione privilegiata all'insieme di servizi e interventi a supporto della domiciliarità e alle figure degli operatori professionali socio sanitari quali strumenti essenziali di sostegno alla domiciliarità.
6. Si propone di:
 - a) instaurare forme di collaborazione con altre Associazioni o altri organismi del terzo settore, con operatori e ricercatori ed esperti di politiche sociali e socio-sanitarie, significativi in ambito nazionale ed extra, che possano essere utili per il conseguimento delle proprie finalità;
 - b) di stipulare opportuni rapporti convenzionali anche con Enti Pubblici per lo svolgimento delle attività;
 - c) di ricercare finanziamenti per le proprie attività e per il conseguimento dei fini statutari, sostenendo anche con propri mezzi l'avvio e l'espletamento di progetti;
 - d) di editare in proprio pubblicazioni concernenti materie di propria competenza ed interesse.

Art. 3 **(Attività)**

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere

l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Nello specifico, e a mero titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- un'attività di aggiornamento continuo e di formazione rivolta all'insieme degli operatori dei servizi alla persona, ai volontari e ai caregiver, per rafforzare le competenze tecniche, professionali, organizzative, relazionali, operative, valutative, in collaborazione con Enti pubblici e del privato sociale;
- di supporto alla progettazione e all'innovazione dei servizi e interventi a sostegno alla domiciliarità nei confronti degli Enti pubblici e del privato sociale;
- di ricerca sociale, con un'attenzione particolare volta ad individuare esperienze innovative di sostegno alla domiciliarità, nuovi percorsi e luoghi di cura;
- di consulenza tecnica nei confronti di Enti pubblici e dei soggetti del terzo settore per la progettazione dei servizi, per la formazione dei propri operatori, per la ricerca di nuovi luoghi e percorsi di cura e per la sperimentazione di cure integrate che vedano la comunità non solo come oggetto ma anche come soggetto attivo;
- di pubblicazioni editoriali.

2. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione può essere operata su proposta del Comitato Esecutivo e approvata dall'Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Comitato Esecutivo deve attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa nei modi e nei termini previsti dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

7. L'APS assicura i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.
8. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'APS, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, Fondazioni e soggetti appartenenti al terzo settore;
- eredità, lasciti, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e successive modificazioni e integrazioni;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta)

- e siano secondarie e strumentali);
- contributi di organismi internazionali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - ogni altro bene mobile o immobile pervenuto all'Associazione a qualunque titolo e relative rendite.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo.
 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente. Il Comitato Esecutivo dispone che un altro membro possa firmare disgiuntamente dal Presidente.
 4. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
 5. Al termine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
 6. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 7. È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.5 **(Soci Aderenti)**

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 32 del Codice del terzo settore – decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'APS è illimitato. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.
4. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Comitato Esecutivo, in cui deve specificare i dati anagrafici, codice fiscale, l'adesione allo statuto e l'impegno di rispettare le deliberazioni degli organi sociali. Ai soci aderenti è richiesta la sottoscrizione del presente Statuto.
5. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
6. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserva il presente Statuto. L'ammissione decorre dalla data della deliberazione del Comitato Esecutivo.
7. Non sono previste differenze di trattamento riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'APS.

Art. 6

(Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci)

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Comitato Esecutivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. Il Comitato Esecutivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro *60 giorni* dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro *60 giorni* dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Comitato Esecutivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, a ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Comitato Esecutivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato Esecutivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi e trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

(Diritti e doveri dei Soci)

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli

eventuali regolamenti dell'APS;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Comitato Esecutivo.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e prendere parte all'attività dell'Associazione;
- al pagamento nei termini stabiliti della quota associativa.

Art. 8

(Quota associativa)

1. I soci devono corrispondere, entro il 31 marzo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra. È facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

(Organi dell'APS)

Sono organi dell'APS:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 10

(Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, che la presiede e deve essere convocata almeno una volta all'anno, nonché, quando il Comitato Esecutivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con venti giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione

e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazioni (es. in Videoconferenza, Skype...) ed esprimere attraverso questa modalità il proprio voto.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) associati.

Art. 11 **(Assemblea Ordinaria dei Soci)**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Esecutivo non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Comitato Esecutivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - elegge il Presidente e il Vicepresidente;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo (se previsto);
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Comitato Esecutivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Comitato Esecutivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - delibera l'attivazione delle sedi secondarie e delle rappresentanze;

- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - delibera il programma di attività proposto dal comitato esecutivo;
 - propone iniziative indicando le modalità e supporti organizzativi;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Comitato Esecutivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
 - determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Comitato Esecutivo.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Esecutivo non partecipano alla votazione.

Art. 12 (Assemblea Straordinaria dei Soci)

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima sia in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 13 (Comitato Esecutivo)

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di *cinque* sino a un massimo di *sette* membri scelti tra i soci che rimangono in carica *tre* anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di *tre* mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo. In questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti; si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di soci in seno all'eliggendo Comitato Esecutivo.
3. Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il segretario.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di membri prima della scadenza del mandato, il Comitato Esecutivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, in ordine di preferenza. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Comitato Esecutivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato Esecutivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai membri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
7. Il Comitato Esecutivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.
In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio annuale previsionale e consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - determina il programma di lavoro in base alla linea di indirizzo deliberata dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attuazione, autorizzando la relativa spesa;
 - assume il personale e affida incarichi di collaborazione continuativa e coordinata;



- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - delega, qualora se ne ravvisi l'utilità, compiti, in tutto o in parte, a membri del Comitato stesso, definendone i poteri e le responsabilità;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
 - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
 - propone l'individuazione e l'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati o Gruppi, a cui partecipino gli associati o esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Comitato Esecutivo.
 9. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente mediamente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
 10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno *cinque* giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In

difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Esecutivo.

11. I verbali delle sedute del Comitato Esecutivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Comitato Esecutivo, tenuto a cura del Comitato medesimo.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Non sono previste deleghe.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 14 **(Presidente)**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci nel suo seno. Ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Comitato Esecutivo del cui operato è

garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Comitato Esecutivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Comitato Esecutivo per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Comitato Esecutivo alla prima riunione utile.

Art. 15 **(Organo di controllo)**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del terzo settore o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata e descrittiva sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Art. 16
(Collegio dei Probiviri)

1. L'APS si dota di un Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'APS e riguardanti uno o più soci. Propone al Comitato Esecutivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da *tre* membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Comitato Esecutivo. I Probiviri durano in carica *tre* anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di *tre*

volte.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Esecutivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
6. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. I suoi pronunciamenti sono inappellabili.

Art. 17
(Durata delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali in seno all'APS hanno una durata triennale e sono svolte gratuitamente.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 18
(Quota sociale)

1. L'ammontare della quota sociale è fissato dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile (salvo diversa decisione dell'Assemblea) né

rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato.

2. Gli associati possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e prendere parte all'attività dell'Associazione solo se in regola con il pagamento delle quote sociali. Se non in regola non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19 **(Presidente onorario)**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea, individuato tra i soci, tra i precedenti Presidenti o membri del Comitato Esecutivo, che si sia particolarmente distinto nell'attività dell'Associazione stessa e per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS.
2. Il Presidente Onorario ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.

Art. 20 **(Membri onorari dell'Associazione)**

1. Il Comitato esecutivo può, con propria deliberazione, designare determinate persone, previo consenso delle stesse, quali membri onorari dell'Associazione.
2. I membri onorari assumono tutti i diritti dei soci, senza l'obbligo di corresponsione della quota sociale.



Art. 21 **(Comitati Tecnici)**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Comitato Esecutivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Comitato Esecutivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 22 **(Scioglimento)**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. L'Assemblea deve prioritariamente privilegiare il "Gruppo Abele" di Torino quale soggetto a cui destinare l'eventuale patrimonio residuo, per il suo impegno storico nel campo dell'equità, della giustizia sociale, delle

libertà. Valuta soltanto in second'ordine altri enti del terzo settore con i quali sono in essere accordi convenzionali, di partnership o di affiliazione o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

4. Il suddetto parere è reso entro *trenta* giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata con ricevuta di ritorno o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
5. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 ha efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 23 **(Norme finali)**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice del terzo settore e relativi decreti attuativi, del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, della normativa nazionale e regionale in materia.



Associazione di Promozione Sociale

«È pericoloso vivere nel mondo
non a causa di chi fa del male,
ma a causa di chi guarda e lascia fare»

Albert Einstein

LA CARTA DEI VALORI

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Nel suo agire si impegna:

a rendere vivi i principi e i valori della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, bussola del nostro agire quotidiano;

a promuovere lo sviluppo di processi di democrazia partecipativa all'interno di un modello di sussidiarietà circolare e non frammentata intesa in senso ampio, con la finalità di superare il dualismo Stato-mercato onde sostenere uno sviluppo economico che ponga al centro la persona, i suoi bisogni, desideri e volontà, la sua specificità e unicità, la qualità delle relazioni umane e sociali per una maggiore coesione e inclusione delle persone più fragili;

a costruire un nuovo modello di welfare plurale integrato, partecipato, di prossimità, parte integrante di un nuovo modello di sviluppo locale. Un nuovo welfare inteso come infrastruttura sociale necessaria, alla coesione, allo sviluppo e all'unità del sistema Paese, come al ben-essere delle persone nelle singole comunità, superando l'attuale impronta residuale, assistenziale, di categoria.

PRINCIPI BASE PER LA PROPRIA CARTA DEI VALORI

Con la premessa che il proprio operare è ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti, l'Associazione:

è impegnata nell'area del "sociale", inteso in senso vasto, alla luce dei principi degli art. 3 e 118 della Costituzione e della legge istitutiva delle Associazioni di Promozione Sociale (la legge 383/2000) e della riforma del terzo settore (decreto legislativo 117/2017) e per promuovere la "cultura della domiciliarità" affinché ne derivi la realizzazione e l'applicazione concreta e reale del "Sistema Domiciliarità";

è consapevole che la promozione sociale significa soprattutto:

svolgere attività di utilità sociale senza finalità di lucro;

promuovere la cultura della solidarietà, del dono e della cittadinanza attiva;

prevenire, arrivare "prima", andare "oltre", nel quadro di alleanze di rete sul territorio per "costruire comunità" consapevoli e solidali;

è cosciente che appare sempre più essenziale l'affermarsi e il radicarsi della sussidiarietà "matura e virtuosa" per realizzare e costruire, con politiche integrate e alleanze di solidarietà, equità, giustizia, fratellanza una società più giusta;

lavora a diretto contatto con i vari soggetti-attori dei territori, partendo dai bisogni delle persone, per monitorare le carenze, per valutare e innovare le risposte, per "rendicontare il territorio" stesso, al fine del progettare e riprogettare maggior salute e ben-essere;

ha come destinatari innanzitutto gli operatori sociali e i "decisioni" (tecnici e politici) quali agenti di cambiamento, i cittadini e i propri associati, al fine di migliorare le condizioni sociali e di ben-essere, con particolare attenzione alle persone in difficoltà;

opera per promuovere "cittadinanza attiva", a tutela dei diritti sanciti dalla Costituzione, anche nell'incontro tra generazioni, ponendo in atto "buone prassi" per giungere a consolidare "buone politiche" nel quadro del "Sistema Domiciliarità";

è riferimento per l'innovazione e la ricerca nella solidarietà a servizio della persona e delle persone a cui i diritti sono negati, avendo come punto di partenza i bisogni ancora senza risposta;

raccoglie dati e individua nella ricerca/azione nuovi indicatori per rendere più trasparente la propria mission e più evidente il risultato positivo del suo operare, per "far star meglio" nel rispetto della domiciliarità di ogni persona, ogni volta che è possibile, elevando la soglia del possibile;

non perde occasioni per promuovere ogni opportunità e programma per "far salute" per le persone all'interno della propria comunità, utilizzando anche creatività e flessibilità nell'individuare "nuovi luoghi, percorsi e modalità del prendersi cura".



Tutto ciò nella coscienza che per tutti,
in una società civile,
i propri doveri sono i diritti degli altri.

Approvata nell'Assemblea dei soci del 16 Aprile 2011

Nel modificare il nostro Statuto
abbiamo pensato di lasciare la lettera di presentazione
de "La Bottega" del gennaio 1994
a conferma del cammino realizzato.

24 gennaio 1994

PERCHÉ UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

Una speranza per cui chiediamo collaborazione, suggerimenti, idee.

Le persone anziane aumentano e ancora più aumenteranno nei prossimi anni dato che migliora continuamente la speranza di vivere. I mass media e gli esperti ce lo dicono tutti i giorni, mentre nel nostro Paese è diminuita di molto la natalità. Molti anziani avranno figli già anziani e pochi nipoti. Molte saranno le donne anziane. Questo è il futuro più o meno vicino a noi.

Già oggi, ma soprattutto domani, molti anziani saranno soli e, come sappiamo o possiamo immaginare, la solitudine non fa bene alla salute.

Infatti la salute, secondo noi, è "fatta" di molte cose, anche del poter comunicare, anche del poter restare nel proprio ambiente naturale; per ogni persona questo significa storia, cultura, esperienza ed affetti, senso della vita, in una parola significa **domiciliarità**.

E questo vuol dire poter restare, con un progetto di vita, nella propria casa o nel contesto dotato di senso per la persona e la sua storia.

Troppo spesso ancora, l'unica soluzione proposta o offerta per la persona anziana in difficoltà è il ricovero in una struttura residenziale, in una casa di riposo con il conseguente abbandono della propria casa, che è il centro degli affetti e delle attività.

Il ricovero diventa spesso vita senza un progetto, in un'attesa indefinita.

Troppo spesso non esistono alternative al ricovero non voluto dalla persona; troppo spesso ancora non è possibile una scelta reale, libera e concreta.

Ma... la vecchiaia ha il valore che le diamo; ci appartiene. Può essere una risorsa.

La vecchiaia non è una malattia.

Molti sanno che in numerose situazioni sarebbe fattibile garantire domiciliarità, attraverso una rete di risorse integrate sul territorio, (possibilmente anche mediante lo strumento del Distretto di base Socio-Sanitario), aiutando la famiglia che aiuta una persona in difficoltà, sostenendo la persona da mantenere o da recuperare come risorsa per sé.

Tutto questo è da realizzare, attraverso una programmazione per obiettivi, con un progetto integrato per "quella" persona, per "quel" nucleo familiare, con flessibilità e creatività. Certo tutto ciò se la persona lo vuole e se le sue condizioni psico-fisiche lo consentono.

Realizzare il sostegno alla domiciliarità sarebbe possibile, molto più spesso di quanto accade ora, attraverso un'adeguata programmazione soprattutto dei servizi sociali e sanitari ma anche culturali, dei trasporti, della politica della casa, ecc. ecc.

PER FARE COSA

Per informare, documentare, far formazione, ricerca e progettazione, per far cultura di domiciliarità per le persone anziane, ma non soltanto per queste, abbiamo pensato di attivare

LA BOTTEGA DEL POSSIBILE

un'Associazione di promozione sociale senza fini di lucro, senza qualificazione partitica, confessionale o sindacale.

Pensiamo di poter dare un contributo di qualità, offrendo un punto di riferimento, di confronto, di verifica di esperienze per... intervenire prima a casa.

Vorremmo poter promuovere cultura di domiciliarità, soprattutto per le persone in difficoltà per quanto è possibile e quando è possibile, con gli strumenti che già conosciamo e altri che cercheremo di inventare, diventando anche dei moltiplicatori e dei facilitatori di conoscenza e di cultura.

CHI I PROMOTORI

Siamo un gruppo di persone di diverse professionalità. Siamo assistenti domiciliari e tutelari, assistenti sociali, educatori, infermieri professionali, sociologi, medici, pedagogisti, operatori del settore bancario, commerciale e industriale, magari già pensionati o ancora giovani.

Abbiamo esperienza anche manageriale, formativa e di ricerca, come operatori pubblici, privati o volontari, motivati dalla promozione del mantenimento nell'ambiente naturale delle persone più deboli.

Qualcuno di noi è ... quasi anziano ma vuole porsi ancora – finché è possibile – come risorsa al servizio di chi sta meno bene.

Qualcuno di noi è molto giovane. L'insieme appare positivo per attivare anche un incontro di solidarietà tra generazioni.

Come strumento privilegiato per raggiungere l'obiettivo, pensiamo alla figura dell'assistente domiciliare, operatore del settore socio-assistenziale.

Vorremmo divenire un punto di riferimento per questo operatore che:

- *consideriamo un sostegno determinante per molte persone, per avere compagnia, per avere un collegamento con il mondo esterno, per continuare a vivere nella massima autonomia possibile;*
- *riteniamo uno strumento importante anche per aiutare chi aiuta, anche per sostenere la famiglia.*



IL NOSTRO FARE

La documentazione e l'esperienza che i fondatori e i soci dell'Associazione metteranno a disposizione, sarà il punto di partenza per incontri di accoglienza e di confronto, per il Centro di documentazione, per iniziative formative, per far STORIA SOCIALE, per far scienza dall'esperienza.

Daranno ulteriore forza ad organizzare la nostra speranza di fare, un collegamento particolare con la Comunità Montana Val Pellice ed il Centro Studi e Formazione Sociale Emanuela Zancan di Padova. Ci saranno anche molti riferimenti di collaborazione a livello nazionale con sedi di formazione di base e di ricerca.

Lo Statuto dell'Associazione vuol essere la sintesi delle nostre finalità ed obiettivi da perseguire attraverso

LA BOTTEGA DEL POSSIBILE

una sorta di laboratorio di proposta e di ricerca, che si mette a disposizione di operatori, amministratori pubblici, volontariato, cooperazione sociale, istituzioni, ecc. ecc., che vive con i contributi degli aderenti ordinari e sostenitori, delle donazioni e convenzioni.

Pur con il limite delle scarse risorse di cui disponiamo, nell'immediato futuro, intendiamo attivare:

- 1° un punto di incontro per lo scambio e l'analisi delle esperienze;
- 2° un centro di documentazione sulla DOMICILIARITA', compresa videoteca, nastroteca ed emeroteca;
- 3° una sede di attività formative sul tema che vogliamo promuovere e su cui vorremmo poter incidere, anche e soprattutto, rispetto agli assistenti domiciliari.

LA NOSTRA PROPOSTA

Crediamo ci sia spazio per un'iniziativa culturale come quella che qui Vi proponiamo, per cui cerchiamo alleati e sostenitori, per cui chiediamo la collaborazione di nuovi amici.

Speriamo che questi nostri pensieri abbiano saputo comunicare il nostro messaggio, volto anche a promuovere il principio costituzionale della solidarietà.

Speriamo davvero che chi ci legge, riflettendo sulla propria esperienza, dica "importa anche a me, condivido la vostra preoccupazione".

Allora, ognuno provi davvero a pensare come e quanto potrebbe lavorare con noi per far conoscere, per far camminare le nostre idee, per dare forza a

LA BOTTEGA DEL POSSIBILE



Associazione di Promozione Sociale per la cultura della DOMICILIARITÀ
10066 TORRE PELLICE (TO) - Viale Trento, 9
Tel. e fax 0121/953377
e-mail: bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it - segreteria@bottegadelpossibile.it
sito: www.bottegadelpossibile.it